

STATUTO

Ente Pro Loco Italiane ETS - Calabria

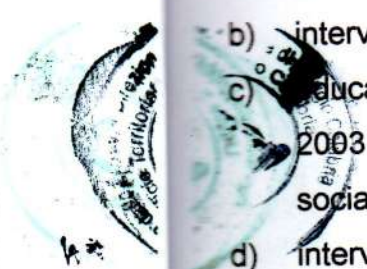
TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI codice civile

Art. 1 – Costituzione

1. È costituita ai sensi degli articoli 35 del decreto legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, e del codice civile un'Associazione di promozione sociale, denominata: "Ente Pro Loco Italiane ETS - Calabria", qui di seguito detta anche Ente. In conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 l'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.
2. L'Ente Pro Loco Italiane ETS – Calabria è un'associazione apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.
3. L'Ente ha sede legale ed operativa in San Giorgio Morgeto in Vico Alfa N 2. L'Ente potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare il presente Statuto, anche nell'ipotesi di trasferimento della sede in altro Comune.
4. L'Ente può dotarsi di organismi di rappresentanza locale direttamente dipendenti dall'Ente Pro Loco Italiane ETS - Calabria, alla quale sono tenuti a rispondere. Il loro disciplinamento verrà deliberato con apposito regolamento.

Art. 2 – Scopi sociali, principi e finalità

1. L'Ente riunisce al proprio interno le Associazioni Pro Loco APS e non APS presenti sul territorio della Regione Calabria, che accettano di farne parte.
2. L'Ente è costituito per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
3. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs 117/2017:

- 
- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 Giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
 - f) formazione universitaria e post-universitaria;
 - g) Interventi per la crescita in quantità, qualità ed innovatività dei sistemi, degli standard di offerta e dei servizi di fruizione e conoscenza del patrimonio culturale materiale e immateriale attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
 - j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - k) servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;
 - l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 Agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;
 - m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo

recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 Giugno 2016 n. 106;

- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 Aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) cultura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 Agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;

p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 Agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori, diversamente abili e degli utenti delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

- t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Ente, coopera con le Istituzioni per la promozione e la valorizzazione della Calabria e dell'Italia, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili, nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educative; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.

5. L'Ente non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività o dotarsi di qualsiasi struttura al fine di realizzare i propri scopi in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, sportivo, sociale e nell'ambito della solidarietà, del volontariato

e delle politiche giovanili secondo gli indirizzi della Regione Calabria, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.

5. L'Ente svolge anche il compito di:

- a) coordinare e vigilare l'operato degli eventuali organismi di rappresentanza locale;
- b) attuare, anche direttamente, tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione della Calabria e dell'Italia in tutti i campi di cui all'oggetto sociale, compresa l'informazione e l'accoglienza turistica.
- c) coordinare e mettere in rete le Associazioni Pro Loco affiliate, promuovendone ed incentivandone al meglio la propria opera lavorativa;
- d) rappresentare gli interessi delle Pro Loco affiliate nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli organismi pubblici e privati;
- e) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco, anche tramite mezzi di stampa, informatici e telematici.

7. Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Ente, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà collaborare e aderire ad altri organismi, associazioni o reti associative sia essi di natura nazionale che internazionale, aventi scopi simili. Potrà, inoltre, affiliarsi a uno o più Enti di Promozione Sociale con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero degli Interni. L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza e alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Ente e purché mantenga la propria autonomia.

8. È facoltà del Consiglio Direttivo dell'Ente assumere personale, dipendente, autonomo o di altra natura che può essere anche socio dell'Ente. Il numero dei lavoratori, in ogni caso, non può superare il 50% del numero di volontari.

9. Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, l'Ente potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

10. L'Ente può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività d'interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o

servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

11. L'Ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
12. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 3 – Soci

- 
1. La qualità di socio dell'Ente è acquisibile da tutte le associazioni Pro Loco APS regolarmente costituite nel territorio della Regione Calabria, nel rispetto delle leggi regionali vigenti e delle norme statutarie dell'Ente Pro Loco Italiane APS - Calabria. Possono essere ammessi come associati anche associazioni Pro Loco non APS a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
 2. L'istanza di ammissione ed i suoi allegati può essere inoltrata per iscritto, anche online o perfezionata sul portale web dell'Ente qualora possibile e comunque secondo le modalità previste nel Regolamento interno, al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea Generale Regionale in occasione della successiva convocazione.
 3. La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
 4. Ogni Pro Loco affiliata ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo, sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento dell'Ente con conseguente destinazione dell'eventuale patrimonio. L'Assemblea è costituita dai Presidenti o dai delegati designati delle Pro Loco regolarmente affiliate, come previsto al punto successivo 3.5 del presente articolo.
 5. Alle Assemblee Generali Regionali hanno diritto di voto le Pro Loco che abbiano versato la quota sociale entro tre mesi dalla data fissata di svolgimento dell'assemblea.
 6. Le Pro Loco affiliate hanno diritto alle informazioni a cura dell'Ente.

7. Le Pro Loco affiliate hanno il dovere di osservare le norme statutarie e quanto deliberato dall'Ente, nonché di versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo entro il 28 Febbraio di ogni anno
8. La qualità di socio si perde per:
- a) presentazione di richiesta di annullamento dell'affiliazione all'Ente;
 - b) scioglimento della Pro Loco;
 - c) esclusione dall'Ente per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.
9. Lo scioglimento di una Pro Loco deve essere notificato al Consiglio Direttivo dell'Ente, dal Presidente della Pro Loco o da chi ne fa le veci.
10. Avverso il provvedimento di esclusione, la Pro Loco può presentare ricorso al Collegio Arbitrale o altro Organo di conciliazione previsto dall'art. che decide in maniera definitiva. Il parere va dato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorso tale termine il parere si intende comunque come dato.
11. Le Pro Loco affiliate che non ottemperano al pagamento della quota annua di affiliazione entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, per conservare l'anzianità di affiliazione all'Ente sono tenute al versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive e comunque entro quanto previsto dal comma 3.5 del presente articolo per partecipare alle operazioni di voto. Dopo tale data la Pro Loco morosa viene automaticamente esclusa dall'Ente.
12. Tutte le Pro Loco hanno propria autonomia giuridica e finanziaria rispetto all'Ente che espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni a qualunque titolo dalle stesse assunte.
13. Ogni Pro Loco affiliata ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Dall'invio della richiesta, la Pro Loco affiliata ha trenta giorni di tempo per provvedere alla consultazione dei libri sociali. L'accesso ai libri sociali avverrà col supporto del Segretario dell'Ente.

TITOLO II – STRUTTURA CENTRALE

Art. 4 – Articolazione dell'Ente

1. Gli organi sociali sono:
- a) l'Assemblea Generale Regionale dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;

- d) l'Organo di Controllo;
 - e) il Collegio Arbitrale.
2. Tutte le cariche elettive hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
3. I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati e accettati dal Consiglio Direttivo.
4. I componenti degli organi collegiali, come di qualsiasi carica elettiva nell'Ente, si intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l'affiliazione all'Ente, che consenta l'esercizio del diritto di voto.
5. I titolari di qualsiasi carica elettiva dell'Ente esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con la Pro Loco di appartenenza. Essi devono:
- a) osservare e far osservare il presente statuto e le deliberazioni dell'Ente;
 - b) operare nell'esclusivo interesse dell'Ente;
 - c) tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
 - d) astenersi da atteggiamenti o comportamenti che arrechino danno all'immagine o alla reputazione dell'Ente e dei suoi dirigenti, o che ingenerino dissidi o discordie fra gli associati.

TITOLO III – DELEGAZIONI PROVINCIALI

Art. 5- Delegazioni

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Ente Pro Loco Italiane – Calabria istituisce delegazioni che operano attraverso apposite linee guida dettate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente che disciplina i compiti e le modalità di funzionamento. Le stesse sono rappresentate dal Responsabile di delegazione, votato a maggioranza semplice dalla delegazione provinciale di appartenenza. Quest'ultimo sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo dell'Ente Pro loco Italiane – Calabria.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ENTE

Art. 6 – Assemblea Generale Regionale dei Soci

- 1 L'Assemblea Generale Regionale dei Soci (di seguito detta Assemblea) è sovrana. Essa è formata da tutti i soci con almeno tre mesi di iscrizione nel libro degli associati. E' ammessa la sola delega del Presidente ad un socio della stessa Pro loco.
- 2 L'Assemblea determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell'Ente.
- 3 L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
- 4 È di competenza dell'Assemblea Generale Regionale ordinaria:
 - 6.4.1 approvare le linee programmatiche dell'Ente;
 - 6.4.2 eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi sociali;
 - 6.4.3 nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - 6.4.4 approvazione del rendiconto consuntivo;
 - 6.4.5 delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - 6.4.6 approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - 6.4.7 delibera sull'esclusione degli associati;
 - 6.4.8 delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 5 L'Assemblea Generale Regionale è costituita dai Presidenti o dai delegati designati di tutte le Pro Loco associate.
- 6 È facoltà della Pro Loco designare un proprio delegato, se diverso dal Presidente in carica, ai rapporti con l'Ente. Il delegato va nominato con delibera del Consiglio Direttivo e notificato alla Segreteria dell'Ente. Una volta nominato, il delegato svolgerà tutte le funzioni di rappresentanza della Pro Loco presso l'Ente in modo permanente. Il suddetto incarico si definirà concluso qualora vi sia una nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo della Pro Loco affiliata ad altra persona, oppure se la Pro Loco non rinnovi nei tempi previsti la propria affiliazione all'Ente. È fatto obbligo alla Pro Loco affiliata provvedere al tempestivo invio del verbale di nomina del nuovo delegato, alla Segreteria dell'Ente.
- 7 L'Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per determinare le linee programmatiche del prossimo esercizio e per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente. Si riunisce in forma elettiva ogni quinquennio per la elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e di tutti gli organi sociali.

8 L'Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta scritta e motivata, con deliberazione di almeno il 10% delle Pro Loco associate.

9 È di competenza dell'Assemblea Generale Regionale straordinaria:

9.1 deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

9.2 deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

9.3 deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

10 L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, piattaforme social), almeno 15 giorni prima dell'adunanza (per l'Assemblea straordinaria 20 giorni prima dell'adunanza), contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e le modalità di partecipazione dell'eventuale Assemblea.

11 Le decisioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto degli astenuti.

12 L'intervento all'Assemblea può avvenire sia in solido che mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1 Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell'Ente eletto e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Generale Regionale.

2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione elettronica e-mail semplice contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora e le modalità di partecipazione stabilita per la riunione entro 10 giorni dalla data prevista per l'adunanza. Qualora vi fossero motivi d'urgenza, è possibile inviare la convocazione entro 3 giorni dalla data prevista per l'adunanza. È ammessa la convocazione telegrafica, via lettera o e-mail PEC.

3 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

3.1 Il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;

3.2 sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

3.3 sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

4 Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

5 La riunione del Consiglio Direttivo è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6 Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione:

7.6.1 Indice insieme al Presidente l'Assemblea Generale Regionale straordinaria con preavviso di almeno 20 giorni, determinandone l'ordine del giorno;

7.6.2 delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Generale Regionale sviluppandone la relativa programmazione;

7.6.3 determina le linee d'azione che si impongono per nuove esigenze tra un'Assemblea Generale e l'altra;

7.6.4 approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea;

7.6.5 delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica;

7.6.6 propone all'approvazione dell'Assemblea Generale:

I. i regolamenti di competenza dell'Assemblea Generale;

II. le modifiche statutarie;

III. l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'Ente;

7.6.7 redige e approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

7.6.8 determina l'entità della quota associativa annuale e le modalità di versamento

7.6.9 delibera l'ammissione all'Ente di nuove Pro Loco;

7.6.10 delibera l'espulsione, dopo avvenuto richiamo alle Pro Loco associate, nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di persistente inerzia, o di gravi inadempienze;

7.6.11 surroga per eventuali dimissioni o decadenze i propri componenti con i primi non eletti fino ad un massimo della metà dei consiglieri: oltre tale numero non sono ammesse altre surroghe, l'intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente convoca l'Assemblea Generale Straordinaria elettiva per il rinnovo del solo Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 6.1;

7.6.12 delibera l'assunzione di personale, dipendente, autonomo o di altra natura e l'affidamento di incarichi professionali;

7.6.13 stabilisce l'eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario dell'Ente o dei componenti del Consiglio o di altri organi;

7.6.14 dichiara decaduto il Presidente dell'Ente nei casi previsti dal presente Statuto.

7 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono resi sempre disponibili ai Consiglieri, ai componenti del Collegio Arbitrale e alle Pro Loco affiliate previa istanza scritta.

8 Il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione del libro delle Pro Loco affiliate, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Art. 8 – Presidente

11 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente Pro Loco Italiane APS- Calabria ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco affiliate, nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.

12 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale con la maggioranza semplice dei voti.

13 Il Presidente può essere eletto per non più di due mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dall'Assemblea.

4 Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vicepresidente vicario.

5 Il Presidente ha i seguenti compiti:

8.5.1 assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell'Ente secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea Generale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, tramite il Segretario e i servizi da questi dipendenti;

8.5.2 adotta, in caso di comprovata urgenza e gravi motivi, delibere di competenza dell'Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;

8.5.3 convoca e presiede il Consiglio Direttivo, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;

8.5.4 è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'Ente;

8.5.5 quale rappresentante legale dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito l'organo amministrativo competente;

8.5.6 può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell'organo amministrativo;

8.5.7 può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;

8.5.8 convoca l'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;

6 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vicepresidente.

7 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

8 Il Consiglio Direttivo, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del rendiconto consuntivo, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l'Assemblea Generale Regionale per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente.

- 8 L'Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente sino alla conclusione del mandato corrente.

Art. 9 – Organo di Controllo

- 1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
- 2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ente e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
- 3 Nel caso ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 4 Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 10 – Collegio Arbitrale

- 1.1 Tutte le eventuali controversie tra gli affiliati tra questi e l'Ente o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, soci dell'Ente in regola con la quota associativa, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 3,5 del presente statuto, che giudica inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l'Ente ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del loro arbitrale.

11.2 Con apposito regolamento viene determinata la procedura per la presentazione dei ricorsi al Collegio, e il termine massimo per la loro trattazione.

11.3 L'incarico di membro del Collegio Arbitrale è gratuito e termina una volta assunta la decisione.

Art. 11 – Segretario dell'Ente

Il Segretario dell'Ente è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente anche tra i non Consiglieri;

Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi dell'Ente, operando in stretta collaborazione con il Presidente.

11.3 Sono compiti specifici del Segretario:

11.3.1 svolgere il servizio di Segreteria dell'Ente, assistendo alle sedute dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;

11.3.2 redigere il rendiconto consuntivo dell'anno precedente da sottoporre al Consiglio Direttivo per la conseguente presentazione per la revisione;

11.3.3 predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, il bilancio preventivo per l'esercizio successivo per la conseguente presentazione al Consiglio Direttivo;

11.3.4 depositare presso la sede dell'Ente, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell'organo convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;

11.4 È inoltre compito del Segretario dell'Ente la tenuta dei libri sociali, in particolare:

11.4.1 libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

11.4.2 libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;

11.4.3 il registro dei volontari, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;

11.4.4 le scritture contabili e relative al bilancio. Ai sensi del D. Lgs 117/2017 l'Ente deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

11.4.5 il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, nel caso l'Ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;

11.4.6 il bilancio sociale, nel caso l'Ente abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.

TITOLO IV – NORME GENERALI

Art. 12 – Patrimonio Sociale

12.1 Le risorse economiche, con le quali L'Ente provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:

- a) quote associative, nonché contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- d) contributi dello Stato, della Regione, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

12.2 I proventi delle attività sono impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati per le attività istituzionali statutariamente previste dell'anno successivo. È altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitali.

13 Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di Novembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificato nella prima assemblea generale dei soci utile e comunque entro 120 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il rendiconto consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio di bilancio al 31 Dicembre, secondo gli schemi conformi previsti dal D. Lgs 1/7/2017; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale.

14 Tutti i beni o le attività di proprietà dell'Ente devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno e tenuto dalla Segreteria, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.

15 L'Ente si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute o altre analoghe indennità.

16 La revisione annuale del rendiconto viene affidata all'Organo di Controllo nei modi previsti dall'art. 8 del presente Statuto.

Art. 13 – Modifiche statutarie

13.1 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea Generale Regionale con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate.

13.2 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno ventiquattro ore dopo, con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti validi.

13.3 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, lo Statuto può essere pedissequamente adeguato a quanto previsto da eventuali nuove norme legislative vincolanti, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo presa all'unanimità.

13.4 Le modifiche al presente Statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell'atto pubblico.

Art. 14 – Scioglimento e liquidazione

14.1 L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

14.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.

Art. 15 – Requisiti di eleggibilità

15.1 Ogni Pro Loco può candidare un suo socio ad una carica elettiva a condizione che:

- a) sia una persona fisica;
- b) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
- c) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con altre organizzazioni simili all'Ente;
- d) sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente Statuto;
- e) che la Pro Loco non sia iscritta ad altre organizzazioni simili all'Ente.

15.2 Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente Statuto può presentare una sola candidatura ad una carica elettiva.

15.3 La perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui alle lettere b), c) o d) del comma 15.1) è causa di decadenza dalla carica.

15.4 L'Assemblea Generale, con apposito regolamento, può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.

Art. 16 – Disposizioni generali

16.1 Salvo diversa disposizione del presente Statuto, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

16.2 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:

16.2.1 per alzata di mano o per sistemi equivalenti;

16.2.2 per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un 1/5 dei votanti.

16.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato, l'Assemblea decida altra modalità di votazione.

16.4 Alla votazione ed all'elezione a qualsiasi carica dell'Ente possono concorrere solo le Pro Loco affiliate, che risultino in regola col versamento della quota associativa sia dell'anno precedente che dell'anno in corso, entro il termine previsto all'articolo 3 comma 3.5 del presente statuto.

Per l'elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all'unità superiore.

Art. 17 – Regolamenti

17.1 I Regolamenti dell'Ente sono redatti a cura del Consiglio Direttivo, approvati dall'Assemblea e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento dei vari organi.

17.2 Le modifiche ai Regolamenti sono redatte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea.

17.3 Sono riservati alla competenza dell'Assemblea Generale:

17.3.1 il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;

17.3.2 il Regolamento elettorale.

Art. 18 – Disposizioni finali

18.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 Giugno 2016 n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.